

MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012

1. Nel panorama di studi canonistici ed ecclesiasticistici degli ultimi anni si sta assistendo ad una vera e propria *renaissance* di contributi dettagliati sulle tematiche del danno e della responsabilità giuridica «*tout court*», con riferimento non solo agli aspetti interni all'ordinamento giuridico italiano ed a quello canonico, ma anche ad eventuali conflitti tra giurisdizioni<sup>1</sup>.

2. Il fiorire di siffatti studi si inserisce nel generico quadro riflessivo intorno al concetto di responsabilità che si è imposto, lungo il corso del XX secolo, nelle varie branche del sapere umano.

3. È proprio nel descritto ventaglio di studi filosofici, teologici, giuridici ed economici sulla responsabilità che si inserisce l'ultimo lavoro di Maria d'Arienzo, dedicato al concetto giuridico di responsabilità ed alla sua rilevanza e funzione nel

---

<sup>1</sup> Solo a voler considerare alcuni contributi apparsi nell'ultimo settennio cfr., in ordine cronologico, S. TESTA BAPPENHEIM, *Il danno da uccisione di religioso negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, Cosenza, 2007; M. COZZOLINO, *Profili di responsabilità del vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in G. DALLA TORRE - P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino, 2008, pp. 305-359; M. CARNÌ, *Il sistema della responsabilità "civile" in diritto canonico*, in P. FAVA (a cura di), *La responsabilità civile. Trattato teorico-pratico*, Milano, 2009, pp. 2649-2661; C. BEGUS, *Responsabilità patrimoniale degli Organi canonici di consultazione*, in P. GHERRI (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, pp. 183-200; A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2010; B. SERRA, *Sulla responsabilità civile del giudice canonico. Profili giurisdizionali*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 233-256; ID., *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale. Profili giurisdizionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 35/2012; A. LICASTRO, *Riappare un "déjà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2013; P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 17/2013.

diritto canonico, tematica già oggetto delle riflessioni dell'A. contenute in un precedente saggio<sup>2</sup>.

Si tratta di un pregevole ed originale contributo che va a colmare una notevole lacuna nel campo degli studi canonistici in tema di responsabilità, intesa quest'ultima come categoria unitaria in cui sussumere non solo la responsabilità giuridica «*tout court*», propria sia degli ordinamenti giuridici laici sia di un ordinamento religioso come quello canonico, ma anche tutti quei profili propri dell'agire responsabile che «*non rappresentano esclusivamente l'espressione di un'etica comportamentale, ma sono costitutivi della realizzazione della propria vocazione spirituale, che si esplica nell'appartenenza giuridica all'ordinamento religioso*» (p. 9).

4. L'A. fa giustamente precedere la trattazione dei profili canonistici della *responsabilitas* da una disamina multilivello della responsabilità ripartita in tre distinti capitoli.

Si tratta di un'analisi «obbligata» dei *fondamenti giuridico-religiosi del concetto di responsabilità* (cap. I) che ripercorre la semantica del predetto termine e l'evoluzione della categoria a partire dal diritto romano, senza perdere di vista i *presupposti filosofici e religiosi* (cap. II), in particolare il concetto di imputazione e il contributo del giusnaturalismo moderno, per poi approfondire la *tradizione giuridica civile e penale* (cap. III).

È tuttavia il quarto e ultimo capitolo quello in cui l'A. analizza l'arricchimento che riceve un concetto, già complesso, come quello di responsabilità, nel momento in cui la riflessione giuridica si estende agli ordinamenti religiosi.

La trattazione viene fondata sull'analisi dei canoni del vigente *Codex Iuris Canonici*, rimanendo pertanto escluse sia la disciplina contenuta nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, sia le disposizioni in materia di responsabilità contenute nella normativa canonica extracodificiale<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> M. D'ARIENZO, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto e Religioni*, 2010, 2, pp. 31-44, ed in *Studi in onore di Franco Bolognini*, Cosenza, 2011, pp. 231-247.

<sup>3</sup> Vi è un rapido cenno all'istruzione *Dignitas Connubii*, in materia matrimoniale, circa il danno derivante dall'illecito commesso da giudici, addetti e collaboratori del Tribunale (art. 75 § 3), e da avvocati e procuratori (art. 111

Ne risulta una ricerca che l'A. stesso precisa essere «*incentrata sul concetto di responsabilità intraecclesiale e non sull'analisi delle diverse fattispecie*» (p. 103, nt. 11).

Coerentemente con l'impostazione offerta al lavoro, viene affrontato il tema della «*responsabilità giuridica*» in diritto canonico, la cui funzione è individuata dall'A. nel «*garantire l'osservanza del diritto oggettivo, nonché la tutela dei diritti soggettivi, attraverso: le sanzioni penali, nel caso di responsabilità penale; l'adempimento dell'obbligazione o il risarcimento del danno, stabilito nel Codex iuris canonici del 1983 quale principio generale del canone 128, nel caso rispettivamente della responsabilità contrattuale e extracontrattuale*» (pp. 102-103).

Ampio spazio è dedicato ai profili di responsabilità nel diritto penale canonico, con particolare riferimento all'imputabilità giuridica, alla problematica della colpevolezza che «*costituisce il fulcro intorno al quale si evidenzia la stretta connessione tra foro interno e foro esterno*» (p. 109), ed alla riparazione dello scandalo.

La disamina del concetto di responsabilità viene estesa, nel § 3 dell'ultimo capitolo, alla «*responsabilità attiva*», profilo che trova la sua *ratio* in un ordinamento giuridico-religioso, come quello canonico, in cui la responsabilità costituisce la condizione stessa per partecipare all'economia della salvezza e si configura «*quale atto volontaristico che connota e qualifica l'obbedienza del fedele al rispetto del carattere proprio dell'ordinamento giuridico canonico*» (pp. 117-118).

Siffatti aspetti evidenziano che nell'ordinamento canonico la responsabilità è, in modo costitutivo, «*dovere e diritto [...] proprio in quanto funzionale alla realizzazione della società ecclesiastica la cui finalità è la salus animarum*», ed in quanto risposta del fedele alla vocazione specifica nell'attuazione della missione divina affidata alla Chiesa nel mondo (p. 153).

È proprio in questa prospettiva che emerge il profilo della responsabilità come partecipazione di tutti i fedeli alla comunione ecclesiale, ciascuno secondo la propria funzione.

---

§ 3), e all'art. 123 § 2 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* circa la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sulla riparazione dei danni derivanti da atto illegittimo.

Nello studio della d'Arienzo viene altresì affrontata la tematica dell'utilizzo terminologico di *responsabilitas*, lemma che nel Codice giovanneo-paolino ricorre solamente in quattro canoni. Con riferimento ai fedeli, troviamo l'espressione «*propriae responsabilitatis consci*» nel can. 212 § 1 *c.i.c.*, in relazione al dovere di osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano nell'esercizio della potestà di governo e di magistero, nonché nel can. 781 *c.i.c.* in relazione al dovere di assumere la propria parte nell'opera missionaria. Simile espressione ricorre nel can. 652 § 3 *c.i.c.* con riferimento ai novizi negli istituti religiosi ai quali si chiede di collaborare attivamente con il proprio maestro all'opera della grazia divina. Infine nel can. 795 *c.i.c.* è disposto che scopo dell'educazione cattolica è l'acquisizione di un più maturo «*sensum responsabilitatis*».

L'analisi di questi profili di responsabilità, che assumono comunque una veste giuridica all'interno dell'ordinamento canonico, offre l'occasione all'A. per soffermarsi sul mancato utilizzo, nel Codice del 1983, del sostantivo corresponsabilità e dell'aggettivo corresponsabile. Ciò induce l'A. a propendere «*per l'utilizzo dell'espressione "responsabilità partecipata" in quanto maggiormente rispondente ai principi ecclesiologici conciliari*» (p. 177) e più confacente «*a rappresentare il principio della "diversità di ministero nell'unità di missione" all'edificazione della Chiesa, derivante dalla responsabilità battesimale dei fedeli, stabilita nel can. 208 c.i.c., e dalla responsabilità personale dei Pastori nell'esercizio delle funzioni assunte in quanto titolari di un ufficio ecclesiastico o di una specifica missione canonica*» (p. 180).

5. L'accurato volume di Maria d'Arienzo (accolto nella collana *Diritto e Religioni*, diretta da Mario Tedeschi) costituisce un valido contributo scientifico che offre una peculiare lettura del concetto di «responsabilità», un concetto la cui disamina a livello giuridico e teologico è la conferma di quello «spirito» del diritto canonico, che differenzia l'ordinamento della Chiesa da quelli secolari quanto a natura e fine.

Matteo Carnì